

CITTA' DI LISSONE

Provincia di Monza e della Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19

del 27/05/2022

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER GLI ANNI 2022-2025 E DETERMINAZIONE PER L'ANNO DI TASSAZIONE 2022 DEI COEFFICIENTI DI CALCOLO E DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno duemilaventidue addì ventisette del mese di maggio alle ore 20:33 nella solita sala, con le formalità volute dalla legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione.

Ai fini dell'adozione della seguente deliberazione, all'appello risultano:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI	ASSENTI
MONGUZZI Concettina	Sindaco	X	_
TALARICO Elio	Consigliere	X	_
CASPANI GIULIA	Consigliere	X	_
MELLONE Ubaldo	Consigliere	X	_
RAVASI Simone	Consigliere	_	X
DONI Silvia	Consigliere	X	_
GELOSA Mattia	Consigliere	X	_
PEZZOLI Francesco	Consigliere	X	_
VOLONTE' Maria A.	Consigliere	X	_
BRUSA Mariuccia	Consigliere	X	_
BRIVIO Attilio	Consigliere	X	_
RATTI Elisa	Consigliere	-	X
MARIANI Daniele	Consigliere	X	_
DASSI Daniele	Consigliere	X	_
MAURI Massimo	Consigliere	X	_
ANGIOLETTI Giovanni	Consigliere	X	_
MERONI Fabio	Consigliere	-	X
FOSSATI Ambrogio	Consigliere	X	_
ERBA Carlo	Consigliere	X	_
MONTRASIO Claudio	Consigliere	-	X
LO FARO Ignazio	Consigliere	_	X
FOSSATI Daniele	Consigliere	_	X
SALA Ruggero	Consigliere	_	X
PEREGO Roberto	Consigliere	X	_
FOSSATI Pier Marco	Consigliere	_	X

Consiglieri presenti N. 17, assenti N. 8

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI	ASSENTI
NAVA Marino	Assessore	X	_
PEREGO Renzo	Assessore	_	X
MARIANI Anna Maria	Assessore	_	X
ERBA Antonio	Assessore	_	X
COLNAGHI Domenico	Assessore	X	_
MERLINO Alessandro	Assessore	_	X
TREMOLADA Alessia	Assessore	_	X

Partecipa: Il Segretario Generale Francesco Bergamelli Presiede: Il Sig. Elio Talarico, Presidente del Consiglio

il quale accertata la legalità della seduta, pone in trattazione l'oggetto sopra

indicato,

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER GLI ANNI 2022-2025 E DETERMINAZIONE PER L'ANNO DI TASSAZIONE 2022 DEI COEFFICIENTI DI CALCOLO E DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sezione di Sintesi

Finalità: Approvare il Piano economico finanziario della Tassa sui rifiuti per gli anni 2022-2025, contenente il totale dei costi di gestione del servizio da coprire mediante tariffa, approvando inoltre i coefficienti di calcolo e le tariffe da applicare alle utenze domestiche e non domestiche nell'anno di tassazione 2022.

Importo: Euro 5.815.925,00.

Alle ore 20:40 entrano in aula l'Assessore Antonio Erba e i Consiglieri Pier Marco Fossati e Daniele Fossati; sono pertanto presenti 19 consiglieri.

Alle 20:48 entra in aula il Consigliere Elisa Ratti; sono pertanto presenti 20 Consiglieri.

Alle ore 20:54 entra in aula l'Assessore Anna Maria Mariani.

Alle 21:42 entra in aula il Consigliere Fabio Meroni; sono pertanto presenti 21 Consiglieri.

Alle ore 22:49 entra in aula l'Assessore Alessia Tremolada.

Alle ore 22:50 si allontana definitivamente dall'aula il Consigliere Elisa Ratti; sono pertanto presenti 20 Consiglieri.

Il Presidente introduce l'argomento relativo a: "Approvazione del piano economico finanziario e determinazione per l'anno di tassazione 2022 dei coefficienti di calcolo e delle tariffe della tassa sui rifiuti(Tari)", ed invita tra i banchi della Giunta Dirigente di Gelsia Ambiente Enrico Albani.

Il Presidente passa quindi, la parola prima all'Assessore Domenico Colnaghi per l'introduzione dell'argomento, poi al Direttore di Gelsia Enrico Albani, per l'illustrazione tecnica.

Alle ore 23:26 il Presidente Elio Talarico viene sostituito dal Vice Presidente Daniele Dassi; alle ore 23:28 il Presidente riassume la presidenza.

Alle ore 23:23 si allontana definitivamente dall'aula l'Assessore Anna Maria Mariani.

Alle ore 23:25 si allontana definitivamente dall'aula l'Assessore Antonio Erba.

Ambrogio Fossati, Carlo Erba, Giovanni Angioletti, Daniele Fossati, Mariuccia Brusa.

Intervengono in risposta e per fornire chiarimenti il dott. Enrico Albani e l'Assessore Domenico Colnaghi.

Alle ore 23:45 si allontana definitivamente dall'aula il Consigliere Ambrogio Fossati; sono pertanto presenti 19 Consiglieri.

Alle ore 00:14 si allontana definitivamente dall'aula il Consigliere Fabio Meroni; sono pertanto presenti 18 Consiglieri.

Alle ore 00:47 si allontana definitivamente dall'aula il Consigliere Carlo Erba; sono pertanto presenti 17 Consiglieri.

Alle ore 00:52 il Presidente ringrazia e congeda il Direttore di Gelsia dott. Enrico albani.

Visto che non ci sono prenotazioni per le dichiarazioni voto, il presidente pone in votazione l'argomento in oggetto.

Gli interventi non vengono verbalizzati, in quanto ne verrà disposta l'integrale trascrizione da supporto informatico, che sarà poi allegata all'originale del verbale.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio;

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che attribuisce autonomia impositiva e finanziaria ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti;
- l'articolo 7 del predetto Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base a cui, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto, il Comune adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza;
- l'articolo 149 del citato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che assicura ai Comuni potestà impositiva autonoma in materia di imposte, tasse e tariffe in forza dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente il riordino della disciplina dei tributi locali, secondo cui i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Premesso che l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), ha disposto l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, della disciplina dell'Imposta Unica Comunale, denominata IUC, di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI);

Dato atto che, ai sensi del comma 683 dell'articolo 1 della predetta Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Consiglio Comunale deve: "...approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti...omissis...";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbanie, richiamati i commi 651 e 652 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in ordine ai criteri di determinazione delle tariffe;

Rilevato che fino a tutto il 2013 il soggetto gestore del servizio di igiene urbana nel Comune di Lissone è stato individuato in Gelsia Ambiente S.r.l. e che lo stesso ha esercitato, nell'anno di tassazione 2013, in virtù delle norme e dei provvedimenti in materia, le funzioni connesse alla gestione e riscossione del Tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES);

Visto il comma 691 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che testualmente recita: "I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, …omissis… ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto legge 201/2011…omissis…";

Rilevato, pertanto, che, ai sensi della normativa vigente citata, nell'anno di tassazione 2022, la Tassa sui rifiuti verrà gestita, con riferimento alle fasi propedeutiche alla riscossione, da Gelsia Ambiente S.r.l., che agisce secondo quanto disposto dall'articolo XXXVIII del Capitolato speciale prestazionale del Contratto di servizio per lo svolgimento dell'attività di igiene ambientale, stipulato in data 26 luglio 2018 tra l'Amministrazione Comunale di Lissone e Gelsia Ambiente S.r.l., con applicazione delle tariffe approvate con il presente atto deliberativo;

Considerato che l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di regolazione di energia reti e ambiente (Arera), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio comunitario "Chi inquina paga";

Preso atto della deliberazione dell'Autorità di regolazione di energia reti e ambiente (Arera) n. 443 del 31 ottobre 2019, che ha approvato il nuovo Metodo Tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (Mtr), ed in particolare, dell'articolo 6 della predetta deliberazione, avente ad oggetto la disciplina della procedura di approvazione, disponendo a tal proposito che il Piano economico finanziario debba essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, seguendo le regole del

Mtr, e dallo stesso inviato all'Ente territorialmente competente. Quest'ultimo è l'ente di governo dell'ambito ottimale, laddove costituito e operativo, mentre in caso contrario esso è individuato nella Regione o nella Provincia autonoma o in altro ente competente secondo la normativa vigente;

Preso atto che il medesimo articolo 6 ha stabilito inoltre che il Piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, delegando all'Arera il compito di approvare il predetto Piano, dopo che l'Ente territorialmente competente abbia assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Lissone non risulta costituito l'ente di governo dell'ambito ottimale, previsto ai sensi del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e che, in base alle vigenti norme, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione n. 443/2019 risultano svolte dal Comune;

Preso atto che la stessa Autorità di regolazione di energia reti e ambiente (Arera), con la deliberazione n. 363 del 3 agosto 2021, ha dato avvio al secondo periodo di regolazione tariffaria per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (Mtr-2), valido per il periodo dal 2022 al 2025, stabilendo ulteriori principi in base a cui procedere all'individuazione dei costi ammessi a riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI, con riferimento al quadriennio predetto;

Considerato ancora che l'articolo 2 della menzionata deliberazione n. 363/2021 stabilisce che, ai fini della determinazione delle entrate di riferimento, sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componenti a conguaglio relative ai costi delle annualità pregresse;

Rilevato che l'Ente gestore Gelsia Ambiente S.r.l., con nota in data 15/04/2022 (protocollo generale dell'Ente n. 2022/21348), ha trasmesso il Piano economico finanziario per gli anni 2022-2025, in cui sono riportate le modalità di effettuazione dei servizi ed i relativi costi previsti, nonché le altre componenti economiche e finanziarie che attengono alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

Tenuto conto di come il Piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Affidata ad un soggetto terzo, ovvero la società Ancilab S.r.l., la procedura di validazione del Piano economico finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, necessari alla elaborazione del Piano, oltre che del rispetto della metodologia prevista dal Mtr-2 per la determinazione dei costi riconosciuti e del rispetto dell'equilibrio economico finanziario del servizio fornito dal Gestore;

Esaminate altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le "Linee Guida interpretative" del 28 gennaio 2022, rese disponibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, e, in particolare, le risultanze relative ai fabbisogni standard anni 2020 e 2021, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e del coefficiente di recupero di produttività, di cui agli articoli 4 e 5 dell'allegato A alla predetta deliberazione n. 363/2021;

Ritenuto di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella Relazione illustrativa del Piano finanziario, opportunamente integrata con il presente atto, i seguenti valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione n. 363/2021 all'Ente territorialmente competente:

- fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti (b): 0,6(tra 0,3 e 0,6);
- fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI $b(1+\omega_a)$: 0,66(ω_a tra 0,1 e 0,4);
- coefficiente di recupero della produttività (X): 0,10% (da 0,1% a 0,5%);
- coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL): 2,00% (da 0 a 4%);
- coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG):
 0,00% (da 0 a 3%);

Considerato che l'articolo 3.1 dell'allegato A, ex deliberazione Arera n. 363/2021, stabilisce che il parametro $\mathbf{\hat{u}a}$ per la determinazione del fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti

ai sistemi collettivi di compliance sia quantificato dall'Ente territorialmente competente sulla base delle valutazioni dal medesimo compiute in merito:

- al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti $(\tilde{\bf a}{\bf 1},{\bf a})$, anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari. Il coefficiente $\tilde{\bf a}{\bf 1},{\bf a}$ può essere valorizzato:
 - nell'ambito dell'intervallo [-0.2,0], in caso di valutazione soddisfacente;
 - nell'ambito dell'intervallo [-0.4,-0.2], in caso di valutazione non soddisfacente;
- al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo $(\tilde{a}2,a)$, anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero. Il coefficiente $\tilde{a}2,a$ può essere valorizzato:
 - nell'ambito dell'intervallo [-0.15,0], in caso di valutazione soddisfacente;
 - nell'ambito dell'intervallo [-0.3,-0.15], in caso di valutazione non soddisfacente;

Ritenuto pertanto di determinare i coefficienti di cui sopra nella misura di seguito indicata:

$$\begin{array}{cccc} \circ & \gamma_{1,a} \colon & -0,19; \\ \circ & \gamma_{2,a} \colon & -0,14; \end{array}$$

Ritenuto ancora, per quanto sopra espresso, di approvare conseguentemente il Piano economico finanziario ed i relativi allegati, riportati negli allegati A) e B) alla presente deliberazione, e di trasmettere gli stessi all'Arera, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'articolo 7 della deliberazione n. 363/2021;

Visto, inoltre, l'articolo 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, che prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Ritenuto ancora, nella fase di determinazione delle tariffe, di mantenere gli indirizzi ed i criteri già adottati nel corso del 2021 e, in particolare, di prevedere in via generale che i coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti cosiddetti Kb, per quanto riguarda le utenze domestiche, ed i coefficienti Kc e Kd, per quanto riguarda le utenze non domestiche, siano stabiliti con modalità tali da prevenire situazioni comportanti consistenti incrementi rispetto alle precedenti annualità di tassazione;

Rilevato che i costi complessivi per l'anno di tassazione 2022 da finanziare con la tariffa, evidenziati dal Piano economico finanziario sono pari ad euro 5.815.925,00 e, ai soli fini della determinazione delle singole misure tariffarie per l'anno 2022, vengono considerati, per euro 2.680.701,00 (46,09%) quali costi fissi, e per euro 3.135.224,00 quali costi variabili (53,91%);

Considerato inoltre che, con l'espresso richiamo al D.P.R. n. 158/1999 ed ai criteri in esso contenuti, risultano applicabili le modalità di attenuazione, nella ripartizione dei costi, in favore delle utenze domestiche di cui al combinato disposto dell'articolo 49, comma 10, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ("...nella modulazione della tariffa sono assicurate le agevolazioni per le utenze domestiche...") e dell'articolo 4, comma 2, del predetto D.P.R. n. 158/1999 ("L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.");

Ritenuto, alla luce dei criteri come sopra menzionati, di ripartire i costi per l'anno di tassazione 2022 alle utenze, come quantificate dal soggetto gestore con nota prot. n. 2022/12993, secondo la proporzione di seguito indicata che, calcolata considerando l'incidenza dei coefficienti Kd in termini di potenziale produzione di rifiuti da parte delle utenze non domestiche, rispetta i criteri espressi ai punti precedenti in ordine alle agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata:

- ▶ 61,77% a carico delle utenze domestiche,
- 38,23% a carico delle utenze non domestiche,
- e conseguentemente i costi complessivi di euro 5.815.925,00 vanno considerati (con arrotondamento) per euro 3.592.497,00 (61,77%) attribuiti alle utenze domestiche e per euro 2.223.428,00 (38,23%) attribuiti alle utenze non domestiche;

Ritenuto opportuno mantenere invariati i coefficienti di calcolo Kb, Kc e Kd, nelle misure già previste nell'anno 2021, come determinati all'interno degli intervalli stabiliti dalla normativa vigente menzionata;

Rilevato in particolare che, per quanto riguarda le utenze domestiche, i coefficienti Kb risultano determinati nella misura massima per i nuclei familiari con un componente e con modalità decrescente fino alla misura minima per i nuclei con numero di sei componenti, in modo da attenuare l'incremento tariffario che inciderebbe sui nuclei familiari più numerosi, nell'ottica di quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999;

Considerato ancora che, per le utenze non domestiche, il criterio adottato, con riferimento alla tariffa determinata negli anni precedenti, e che trova conferma con la presente deliberazione, consiste nella determinazione di coefficienti Kc e Kd nella misura massima, salvo i casi in cui la misura dei coefficienti sia tale da provocare notevoli scostamenti rispetto ai previgenti regimi di tassazione;

Rilevato inoltre che i coefficienti Kc e Kd, determinati in misura inferiore rispetto a quella massima, tengono conto della rilevanza delle diverse categorie interessate nel complessivo tessuto economico della

città, applicando così coefficienti in misura intermedia oppure in misura minima;

Richiamate le predette "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della L. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni", emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in data 28 gennaio 2022, secondo le quali si conferma la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, in base a cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il Comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Considerato in ogni caso che l'importo del fabbisogno standard del Comune di Lissone per la gestione dei rifiuti cui fare riferimento per l'anno di tassazione 2022, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate "Linee Guida", ammonta ad euro 6.142.511.128 e che, quindi, l'importo del Piano economico finanziario complessivo risulta inferiore all'importo sopra indicato;

Preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 30/03/2022 avente ad oggetto: "Individuazione della gestione del Comune di Lissone nella matrice degli schemi regolatori per il periodo 2023/2025 - Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Schema regolatorio di cui all'articolo 3 dell'allegato A della Deliberazione dell'Autorità di regolazione di energia reti e ambiente (Arera) n. 15 del 18 gennaio 2022";

Tenuto conto che, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 7.8, della deliberazione n. 363/2021: "...fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2...";

Dato atto che la variazione annuale, tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe per l'anno 2022 ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2021, risulta inferiore al limite di crescita di cui all'articolo 4 dell'allegato A alla deliberazione n. 363/2021, determinato come segue:

```
- tasso di inflazione programmata: 1,7% - coefficiente X recupero della produttività: 0,1% + coefficiente QL: 2,0% + coefficiente PG: 0,0% + coefficiente D. Lgs n. 116/20 C_{116} 0,0% =
```

- Limite massimo di variazione annuale: 3,6%;

Visto l'articolo 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 38*bis* del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019,

n. 157, in base a cui la misura del Tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana e, per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del Tributo alla competente Provincia ovvero Città metropolitana;

Visto il comma 688 dell'articolo 1 della predetta Legge n. 147/2013, in ordine alla determinazione delle modalità di versamento e delle scadenze di versamento;

Visto l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che stabilisce: "...il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione...";

Considerato che l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che gli enti locali debbano deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 avente ad oggetto: "Differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali";

Visto altresì l'articolo 3, comma 5sexiesdecies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, coordinato con la Legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, che ha disposto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024, di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 15bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, secondo cui: "... dall'imposta versamenti dei tributi diversi di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente...";

Preso atto della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 2/DF del 22 novembre 2019, avente ad

oggetto: "Art. 15bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti.";

Ritenuto necessario definire come modalità di riscossione ordinaria della Tassa sui rifiuti 2022 la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo il termine di decorrenza stabilito dall'articolo 65, comma 2, del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217;

Ritenuto altresì necessario stabilire che la Tassa sui rifiuti relativa all'anno 2022 verrà riscossa in tre rate, ciascuna con riferimento ad un quadrimestre, aventi scadenza al 15 settembre 2022, al 30 novembre 2022 ed al 16 gennaio 2023, in base alle approvande tariffe per l'anno di tassazione 2022, mediante invio di un unico avviso di versamento entro la scadenza della prima rata, contenente gli avvisi di pagamento riferiti alle tre scadenze sopra indicate ed un avviso di pagamento con rata unica, avente scadenza al 15 settembre 2022;

Ritenuto opportuno precisare che eventuali conguagli sulla base delle variazioni intervenute, anche relative ad annualità pregresse, verranno effettuati alla prima scadenza utile e che saranno possibili emissioni suppletive alle scadenze che potranno essere determinate con provvedimento dirigenziale;

Visti i pareri favorevoli, allegati quale parte integrante e sostanziale, espressi dal Dirigente Settore Finanze e Bilancio ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

Atteso che la votazione, in forma palese, per mezzo di sistemi elettronici ha prodotto il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 17

Consiglieri votanti n. 14

Voti favorevoli n. 14

Voti contrari n. 3(Fossati D., Fossati P.M., Perego R.)

Astenuti n. 0

DELIBERA

- 1) di assumere le sopra esposte premesse quale parte integrante e motivo determinante del presente atto.
- 2) di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella Relazione illustrativa del Piano economico finanziario, come allegata alla presente deliberazione con la lettera B) ed opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri, la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione Arera n. 363/2021 all'Ente territorialmente competente, nella misura indicata in premessa.
- 3) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Piano economico finanziario della Tassa sui rifiuti per gli anni 2022-2025

nel testo definitivo, come allegato alla presente deliberazione con la lettera A), che si intende esplicitamente approvato con il presente atto deliberativo.

- 4) di dare atto che la tariffa di riferimento per l'anno 2022, secondo quanto indicato in premessa, viene a determinarsi nell'importo complessivo di euro 5.815.925,00, dando atto che troverà inoltre applicazione il Tributo provinciale di cui al comma 666 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- 5) di determinare per l'anno di tassazione 2022, per tutto quanto esposto in premessa, approvandoli esplicitamente, i coefficienti di calcolo dettagliatamente esposti nell'allegato C), e le misure tariffarie di applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), dettagliatamente riportate nell'allegato D), allegati entrambi che si intendono esplicitamente approvati con la presente deliberazione.
- 6) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultanti dal Piano economico finanziario.
- 7) di prendere atto di quanto stabilito dall'articolo 15bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, secondo cui: "...I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente...".
- 8) di dare atto che, in conformità a quanto indicato in premessa, le misure tariffarie sono state determinate secondo la disciplina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, con articolazione per le diverse categorie di utenze, domestiche e non domestiche.
- 9) di dare atto che le tariffe di cui al presente provvedimento, in conformità al comma 691 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, vengono direttamente applicate ed avviate a riscossione da parte di Gelsia Ambiente S.r.l., che agisce secondo quanto disposto dall'articolo XXXVIII del Capitolato speciale prestazionale del Contratto di servizio per lo svolgimento dell'attività di igiene ambientale, stipulato in data 26 luglio 2018 tra l'Amministrazione Comunale di Lissone e Gelsia Ambiente S.r.l., tenuto conto di quanto indicato nel presente provvedimento.
- 10) di definire come modalità di riscossione ordinaria della Tassa sui rifiuti 2022 la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo il termine di decorrenza stabilito dall'articolo 65, comma 2, del Decreto Le-

gislativo 13 dicembre 2017, n. 217;

- 11) di stabilire che la Tassa sui rifiuti relativa all'anno 2022 verrà riscossa in tre rate, ciascuna con riferimento ad un quadrimestre, aventi scadenza al 15 settembre 2022, al 30 novembre 2022 ed al 16 gennaio 2023, mediante invio di un unico avviso di versamento entro la scadenza della prima rata, contenente gli avvisi di pagamento riferiti alle tre scadenze sopra indicate ed un avviso di pagamento con rata unica, avente scadenza al 15 settembre 2022.
- 12) di dare atto che i costi, così come indicati nel Piano economico finanziario, presentano un ammontare inferiore alle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013.
- 13) di trasmettere il Piano economico finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'Autorità di regolazione di energia reti e ambiente (Arera), ai sensi dell'articolo 7.6 della deliberazione n. 363 del 3 agosto 2021.
- 14) di trasmettere la presente deliberazione, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/98, secondo i criteri dettati dall'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011.
- 15) di disporre, ai sensi dell'articolo 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la pubblicazione della presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune di Lissone.

Stante la necessità di dare successiva celere attuazione ai provvedimenti inerenti e conseguenti, con successiva apposita votazione che ha riportato il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 17

Consiglieri votanti n. 14

Voti favorevoli n. 14

Voti contrari n. 3(Fossati D., Fossati P.M., Perego R.)

Astenuti n.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

- Il Segretario Generale Francesco Bergamelli
- Il Sig. Elio Talarico Presidente del Consiglio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato C) deliberazione approvazione Piano finanziario, Coefficienti e Tariffe TARI Anno di tassazione 2022

COEFFICIENTI RELATIVI ALLE UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2022

Numero componenti del nucleo familiare	Ka applicati	Kb applicati
Nuclei con 1	0,80	1,00
componente		
Nuclei con 2	0,94	1,70
componenti		
Nuclei con 3	1,05	2,00
componenti		
Nuclei con 4	1,14	2,40
componenti		
Nuclei con 5	1,23	3,00
componenti		
Nuclei con 6 o più	1,30	3,40
componenti		

COEFFICIENTI RELATIVI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE - ANNO 2022

ATTIVITÀ	Kc applicato	Kd applicato
01 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	3,28
O2 Cinematografi e Teatri	0,43	3,50
03 Autorimesse e magazzini senza	0,60	4,90
alcuna vendita diretta	0.00	7.01
04 Campeggi, Distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	7,21
05 Stabilimenti balneari	0,64	5,22
06 Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22
07 Alberghi con ristorante	1,64	13,45
08 Alberghi senza ristorante	1,08	8,88
09 Case di cura e riposo	1,00	8,20
10 Ospedali	1,07	8,81
ll Uffici, agenzie	1,52	12,45
12 Banche, istituti di credito, studi professionali	0,61	5,03
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41	11,55
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	14,78
15 Negozi particolari quali filatelia tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	6,81
16 Banchi di mercato beni durevoli - utenze annuali - utenze giornaliere		
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	8,95
18 Attività artigianali tipo potteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	6,76
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	8,95
20 Attività Industriali con capannoni di produzione	0,92	7,53
21 Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,82	6,71
22 Ristoranti, trattorie, posterie, pizzerie, pub	5,57	45,67
23 Mense, birrerie amburgherie	4,85	39,78
24 Bar, Caffè, Pasticceria	3,96	32,44
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,39	19,61
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	17,00
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76
28 Ipermercati di generi misti	2,74	22,45
29 Banchi di mercato generi alimentari - utenze annuali		
- utenze giornaliere		
30 Discoteche, Night club	1,91	15,68

TARIFFE RELATIVE ALLE UTENZE DOMESTICHE - TARI 2022

Numero componenti del nucleo familiare	TARIFFA QUOTA FISSA (applicata a Mq.)	TARIFFA QUOTA VARIABILE (applicata a nucleo familiare)
Nuclei con 1		,
componente	0 , 674	56 , 82
Nuclei con 2		
componenti	0 , 793	96 , 60
Nuclei con 3		
componenti	0 , 885	113,64
Nuclei con 4		
componenti	0 , 961	136,37
Nuclei con 5		
componenti	1,037	170,46
Nuclei con 6 o più		
componenti	1,096	193,19

TARIFFE RELATIVE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE - TARI 2022

ATTIVITÀ	TARIFFA FISSA AL MQ.	TARIFFA VARIABILE AL MQ.
01 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,448	0,542
02 Cinematografi e Teatri	0,482	0,579
03 Autorimesse e magazzini	0,673	0,810
senza alcuna vendita diretta	0,987	1 100
04 Campeggi, Distributori carburanti, impianti sportivi	0,987	1,192
05 Stabilimenti balneari	0,718	0,863
06 Esposizioni, autosaloni	0,572	0,698
07 Alberghi con ristorante	1,839	2,225
08 Alberghi senza ristorante	1,211	1,469
09 Case di cura e riposo	1,121	1,356
10 Ospedali	1,200	1,457
11 Uffici, agenzie	1,704	2,059
12 Banche, Istituti di credito	0,684	0,832
e studi professionali 13 Negozi abbigliamento,	1,581	1,910
calzature, libreria, cartoleria,	_,,,,	_,,
ferramenta e altri beni durevoli	0.010	0.445
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,018	2,445
15 Negozi particolari quali	0,931	1,126
filatelia tende e tessuti,		
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato		
16 Banchi di mercato beni		
durevoli		
- utenze annuali - utenze giornaliere		
decinze grormariere		
17 Attività artigianali tipo	1,222	1,480
botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista		
18 Attività artigianali tipo	0,919	1,118
botteghe: falegname, idraulico,		
fabbro, elettricista 19 Carrozzeria, autofficina,	1,222	1,480
elettrauto	1,222	1, 100
20 Attività Industriali con	1,031	1,245
capannoni di produzione 21 Attività artigianali di	0,919	1,110
produzione di beni specifici	0,313	1,110
22 Ristoranti, trattorie,	6,245	7 , 554
osterie, pizzerie, pub	5,437	6,579
23 Mense, birrerie hamburgherie	4,440	5,365
24 Bar, Caffè, Pasticceria 25 Supermercato, pane e pasta,	2,679	3,243
macelleria, salumi e formaggi,	2,073	3,243
generi alimentari		
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	2,332	2,812
27 Ortofrutta, pescherie, fiori	8,038	9,719
e piante, pizza al taglio		
28 Ipermercati di generi misti	3,072	3,713
29 Banchi di mercato generi alimentari		
- utenze annuali		
- utenze giornaliere		
	2,141	2,593
30 Discoteche, Night club	۷,141	4,593